

N. 2365

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DIANA Lino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997

Integrazioni all’articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, concernente il regolamento
di polizia mortuaria

ONOREVOLI SENATORI. - Sottopongo alla vostra attenzione un problema che riguarda l'uso delle aree e degli spazi cimiteriali e che interessa tutti coloro che ottengono in concessione dal comune l'utilizzo dei detti siti: la estumulazione delle salme dalle private sepolture e la conseguente possibilità di riduzione dei resti mortali in contenitori minori rispetto alla cassa di origine.

La letterale interpretazione dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, potrebbe escludere la possibilità di procedere ad estumulazione e riduzione delle salme in sepolture private, se non alla scadenza della concessione rialsciata dal comune al privato.

Ora accade, come nel comune di Ferentino, in cui le concessioni per le aree cimiteriali hanno durata di 99 anni, che non potrebbe procedersi ad estumulazione ed alla possibile riduzione della salma anche in presenza di accertata completa mineralizzazione dei resti mortali, se non dopo il decorso di un lasso di tempo così lungo comportante la obiettiva impossibilità di utilizzare adeguatamente sepolture private, attra-

verso una razionale rotazione dei loculi ed un altrettanto razionale uso delle aree cimiteriali.

L'attuale dettato normativo del citato articolo 86, così come combinato con il successivo articolo 87, parrebbe estendere la fattispecie criminosa del vilipendio di cadavere *ex* articolo 410 del codice penale nel caso in cui si proceda ad operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore rispetto alla cassa di origine.

Orbene la comune esperienza conduce a ritenere che le salme dopo un periodo di 35-40 anni vengono a mineralizzarsi e ben potrebbe naturalmente procedersi alla riduzione dei resti, evitando con ciò la severa e non giustificata applicazione di norme in campo penale e la conseguente creazione di nuovi spazi onde consentire una ordinaria rotazione dei loculi.

Ciò porterebbe al contenimento degli spazi e delle aree cimiteriali, razionalizzandoli, senza necessità di procedere ad ampliamenti costosi non solo economicamente, ma anche sotto il profilo dell'impatto ambientale.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nell'ipotesi di concessione perpetua ovvero temporanea che superi il tempo di quaranta anni, per le estumulazioni comunque disposte in occasione di traslazione delle salme, può procedersi alla riduzione dei resti come statuito dal comma 5, ove si accerti altresì il deterioramento della cassa».

